

a cura dell'avv. Gennaro Santoro avv.gennarosantoro@gmail.com

Formulario n.2

Straniero trattenuto presso un centro di identificazione e di espulsione da oltre trenta giorni dopo aver subito una detenzione di oltre 90 giorni complessivi in una struttura carceraria

	ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI			
	AL QUESTORE DI			
OGGETTO: DIFFIDA A	D ADEMPIERE			
Il sottoscritto	nato a	il	attualmente	
trattenuto presso il centro di identi:	ficazione e di espulsion	ne (CIE) di	dal	
in forza del I	Provvedimento reso da	l Questore di	del	
	PREMESSO CI	HE		
Sono trascorsi i termini ma	ssimi di trattenimento	presso il centro di	identificazione e di	
espulsione (CIE), essendo i	il sottoscritto ristretto d	da giorni, dop	o aver subito una	
detenzione di oltre 90 giorr	ni complessivi in una s	truttura carceraria	. Il sottoscritto è stato	
infatti detenuto presso le se	eguenti strutture carcer	arie: dal al	presso;	
dal al presso	; dal al	presso	;	
• Come è noto, infatti, la Leg	gge 30 ottobre 2014, n.	161, recante "Dis	sposizioni per	
l'adempimento degli obblig	ghi derivanti dall'appar	rtenenza dell'Itali	a all'Unione europea –	
Legge europea 2013-bis", e	entrata in vigore il 25 r	novembre, contien	e disposizioni volte ad	
adeguare l'ordinamento giu	ıridico italiano all'ordi	namento europeo	, con particolare riguardo	
ai casi di non corretto recep	pimento della normativ	va europea. Per qu	el che interessa in questa	
sede, l'art. 3 della sopra cit	ata legge riduce ad un	massimo di 90 gi	orni il periodo di	
trattenimento nei centri di i	dentificazione e di esp	oulsione (CIE) deg	gli stranieri destinatari di	
provvedimento di respingir	mento o di espulsione o	da eseguirsi con a	ccompagnamento alla	
frontiera, prevedendo, infat	tti, che: "In ogni caso	il periodo massim	o di trattenimento dello	
straniero all'interno del ce	ntro di identificazione	e di espulsione no	on può essere superiore a	



novanta giorni." Il medesimo articolo 3 prevede poi una specifica disciplina per chi è già stato detenuto presso una struttura penitenziaria e per il quale, pertanto, le PPAA interessate hanno già avuto modo di avviare le attività di identificazione: "Lo straniero che sia già stato detenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni";

- La *ratio* di tale norma consiste nell'evitare ulteriore restrizione della libertà personale nei confronti di chi, come il sottoscritto, ha già subito un periodo di detenzione complessivo superiore ai 90 giorni, periodo ritenuto inderogabilmente *ex lege*, idoneo a consentirne l'identificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 15, co. 2 bis TU Immigrazione e le nuove prescrizioni positive impartite alle PPAA interessate dall'art. 16, co. 5 bis del TU Immigrazione;
- La Direttiva 2008/115/CE prevede all'art. 15 che il trattenimento nei CIE "ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio". Lo stesso articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE riconosce allo straniero esplicitamente "il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio." Così come statuito dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza El Dridi le norme della citata Direttiva devono ritenersi self executing e, pertanto, direttamente applicabili sul territorio nazionale;
- A buon diritto, la norma sopra menzionata, accanto al riesame *ad intervalli ragionevoli* e prestabiliti della legittimità del trattenimento, prevede esplicitamente: 1) la possibilità per l'interessato di richiedere il riesame della misura limitativa della libertà personale all'Autorità giudiziaria competente; 2) l'obbligo di riesaminare tale misura, su istanza di parte o d'ufficio, ogni qual volta vi siano fatti nuovi e sopravvenuti che rendano illegittima del trattenimento (nel caso di specie: lo *ius superveniens* che ha ridotto i termini massimi di





trattenimento per chi ha già subito una detenzione di oltre 90 giorni complessivi in una struttura carceraria;

- Per altro verso, il Questore, quale organo amministrativo che ha emesso il provvedimento limitativo della libertà personale, è tenuto, in forza della Legge 241/1990, a revocare il provvedimento *de quo*, per sopravvenuta illegittimità dello stesso, in quanto, come già osservato, la nuova normativa introdotta dall'art. 3 della Legge 161/2014 ha ridotto i termini massimi di trattenimento. Tale termine non può, in base alla formulazione della norma di cui si è detto, mai essere superato, senza possibilità di deroga alcuna. Tali norme, infatti, si applicano ai trattenimenti che siano già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge in ossequio al principio del c.d. *tempus regit actum* che regola l'azione amministrativa delle PPAA.
- La giurisprudenza amministrativa, a più riprese, ha, infatti, chiarito che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad esercitare i suoi poteri spontaneamente o nell'adempimento di un preciso dovere, mediante atti di ritiro e di controllo. In particolare gli atti di ritiro fondano la potestà della pubblica amministrazione di impugnare autonomamente i propri provvedimenti qualora questi siano illegittimi o inopportuni ab origine, oppure lo siano divenuti in itinere. Si definiscono dunque come provvedimenti amministrativi a contenuto negativo che sono emanati in base ad un riesame dell'atto, compiuto nell'esercizio dell'emanazione dell'atto stesso, al fine di eliminare il vizio che lo affligge.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

Alle Ill.me Autorità adite, ciascuna per gli atti di propria competenza, di annullare e/o revocare il trattenimento disponendo l'immediata liberazione dello scrivente.

Con espresso avviso che, in caso contrario o in caso di ritardo, adirò le Autorità giudiziarie competenti anche per la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale e non, conseguente alla mancata immediata liberazione dello scrivente.

FIRMA

